Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
via Panama 62 - 00198 Roma - tel. 06.8559151 - fax 06.8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

Roma, 29 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 21/1999
OGGETTO: TRIBUTI – TASSE AUTOMOBILISTICHE 1999.

Anche quest'anno in tema di tasse automobilistiche sono intervenute rilevanti modifiche legislative.

Il decreto n.418/1998, attuativo della legge 449/97 di accompagnamento alla finanziaria '98, ha infatti trasferito alle regioni a statuto ordinario le competenze in materia di bollo auto in precedenza svolte dal Ministero delle Finanze, quali la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso (la competenza del Ministero rimane invece per le tasse applicate nelle regioni a statuto speciale).

L'effetto piu' immediato del trasferimento riguarda il versamento delle tasse che puo' avvenire attraverso piu' canali rispetto al passato. Fermo restando il versamento presso gli uffici postali, da quest'anno e' possibile rivolgersi anche alle tabaccherie e alle agenzie di pratiche automobilistiche appositamente abilitate. Per contro il pagamento presso gli uffici ACI puo' essere effettuato solo nelle regioni che hanno rinnovato la relativa convenzione con quell'ente (alla data del 25 gennaio solo Toscana e Lombardia lo hanno fatto).

Termine di versamento – Per permettere l'avvio delle nuove procedure di riscossione, le scadenze di pagamento sono state differite; in particolare il pagamento del bollo annuale per i veicoli adibiti al trasporto merci, normalmente scadente nel mese di febbraio, deve essere effettuato **dall'1 al 31 marzo** (D.M. 27.1.1999); le tasse fisse annuali per i carrelli adibiti al trasporto dei vagoni ferroviari, da pagare normalmente entro il mese di gennaio, devono essere versate dall'1 al 28 febbraio (D.M. 23.12.1998).

Importi – Per quanto riguarda gli importi delle tasse occorre distinguere a seconda del tipo di veicolo.

- *Autocarri di peso inferiore a 12 t - Rimorchi*: in tutte le regioni, gli importi delle tasse, determinati in base alla portata del veicolo, sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno.
- *Trattori*: gli importi delle tasse, determinati in base alla potenza del trattore espressa in Kilowatt, sono rimasti invariati (lire 825/KW per pagamenti annuali e lire 850/KW per pagamenti frazionati), tranne che nella regione Emilia Romagna la quale ha introdotto un aumento del 10% (lire 907/KW per pagamenti annuali e lire 935/KW per pagamenti frazionati).
- *Autocarri di peso superiore a 12 t* : per effetto di un aggiornamento al valore dell'Ecu, gli importi delle tasse, diversificati in base al peso e al numero degli assi dell'autoveicolo, risultano lievemente aumentati rispetto agli importi del '98 (di media 5.000 lire); la regione Emilia Romagna ha inoltre applicato un aumento del 10%.
- *Complessi veicolari*: gli importi minimi, validi su tutto il territorio nazionale, per la tassazione dei complessi veicolari di peso superiore a 12 t sono stati aggiornati al valore dell'Ecu; si rammenta che qualora la somma degli importi dovuti sui singoli componenti del complesso fosse inferiore ai predetti limiti, e' dovuta l'integrazione dal proprietario del veicolo a motore.
- *Carrelli per il trasporto dei vagoni ferroviari*: le tasse, determinate in misura fissa, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
- *Pagamento cumulativo delle tasse sui rimorchi*: per la stipula delle convenzioni di pagamento cumulativo delle tasse sui rimorchi, le imprese interessate devono continuare a rivolgersi, come per il passato, alle ex intendenze di finanza.
- *Riduzione per sospensione pneumatica*: per gli autocarri e i complessi veicolari di peso superiore a 12 t dotati di sospensione pneumatica all'asse motore, le tasse sono determinate in misura ridotta; la riduzione si applica anche ai trattori muniti del predetto dispositivo.

Modulistica – Con decreto del Direttore del Dipartimento delle Entrate 7.1.1999 sono stati approvati i moduli per il versamento delle tasse presso gli uffici postali e presso le tabaccherie. In particolare presso gli uffici postali deve essere utilizzato il bollettino di colore rosso, mentre presso le tabaccherie il modulo "scheda B"; l'eventuale versamento dell'integrazione per complessi superiori a 12 t puo' essere effettuato

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.60/1998

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

TASSE AUTOMOBILISTICHE 1999
AUTOVEICOLI E RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI

TARIFFARIO SU BASE REGIONALE
UMBRIA

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	17.000	33.000	48.000
oltre 5 fino a 8	23.000	46.000	68.000
" 9 " 10	30.000	60.000	87.000
" 11 " 15	40.000	80.000	116.000
" 16 " 20	56.000	113.000	164.000
" 21 " 25	73.000	146.000	213.000
" 26 " 30	90.000	179.000	261.000
" 31 " 35	106.000	213.000	309.000
" 36 " 40	123.000	246.000	358.000
" 41 " 45	140.000	279.000	406.000
" 46 " 50	156.000	312.000	454.000
" 51 " 60	173.000	345.000	503.000
" 61 " 70	193.000	385.000	561.000
" 71 " 80	213.000	425.000	619.000
" 81 " 90	239.000	478.000	696.000
" 91 " 100	272.000	545.000	793.000
" 101 " 110	306.000	611.000	889.000
" 111 " 119	349.000	698.000	1.015.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	18.000	37.000	53.000
oltre 5 fino a 8	26.000	51.000	74.000
" 9 " 10	33.000	66.000	96.000
" 11 " 15	44.000	88.000	128.000
" 16 " 20	62.000	124.000	180.000
" 21 " 25	80.000	159.000	232.000
" 26 " 30	98.000	197.000	286.000
" 31 " 35	117.000	234.000	340.000
" 36 " 40	135.000	270.000	392.000
" 41 " 45	153.000	306.000	445.000
" 46 " 50	171.000	343.000	499.000
" 51 " 60	190.000	380.000	553.000
“ 61 “ 70	212.000	424.000	617.000
“ 71 “ 80	233.000	465.000	677.000
“ 81 “ 90	262.000	525.000	764.000
“ 91 “ 100	299.000	598.000	870.000
“ 101 “ 110	332.000	664.000	967.000
OLTRE 110 q.li	379.000	757.000	1.102.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	Inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			484.000	606.000	41.609	52.054
2			19	21	23	25	541.000	676.000	46.443	58.097
3			21	23	25	27	597.000	746.000	51.277	64.084
4	15						670.000	838.000	57.579	71.995
5			23				765.000	956.000	65.694	82.096
6					27	29	857.000	1.071.000	73.636	92.023
7					29		999.000	1.248.000	85.807	107.216

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L. 825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 40.000 ANNUE

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	13.000	26.000	38.000
oltre 5 fino a 8	18.000	37.000	54.000
" 9 " 10	24.000	47.000	69.000
" 11 " 15	32.000	63.000	92.000
" 16 " 20	45.000	89.000	130.000
" 21 " 25	58.000	116.000	168.000
" 26 " 30	71.000	142.000	207.000
" 31 " 35	84.000	168.000	245.000
" 36 " 40	97.000	195.000	283.000
" 41 " 45	110.000	221.000	321.000
" 46 " 50	124.000	247.000	360.000
" 51 " 60	137.000	274.000	398.000
" 61 " 70	153.000	305.000	444.000
" 71 " 80	168.000	337.000	490.000
" 81 " 90	189.000	379.000	551.000
" 91 " 100	216.000	431.000	628.000
" 101 " 110	242.000	484.000	704.000
" 111 " 119	276.000	552.000	804.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	14.000	29.000	42.000
oltre 5 fino a 8	20.000	41.000	59.000
" 9 " 10	26.000	52.000	76.000
" 11 " 15	35.000	69.000	101.000
" 16 " 20	49.000	98.000	142.000
" 21 " 25	63.000	126.000	184.000
" 26 " 30	78.000	156.000	227.000
" 31 " 35	93.000	185.000	269.000
" 36 " 40	107.000	214.000	311.000
" 41 " 45	121.000	242.000	352.000
" 46 " 50	136.000	271.000	395.000
" 51 " 60	150.000	301.000	438.000
" 61 " 70	168.000	336.000	488.000
" 71 " 80	184.000	368.000	536.000
" 81 " 90	208.000	416.000	605.000
" 91 " 100	237.000	473.000	689.000
" 101 " 110	263.000	526.000	765.000
OLTRE 110 q.li	300.000	600.000	873.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			368.000	460.000	31.595	39.537
2			19	21	23	25	411.000	513.000	35.307	44.112
3			21	23	25	27	453.000	567.000	38.933	48.688
4	15						509.000	637.000	43.767	54.730
5			23				616.000	770.000	52.917	66.126
6					27	29	651.000	814.000	55.939	69.924
7					29		959.000	1.198.000	82.355	102.900

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L. 825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 37.000 ANNUE

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	17.000	33.000	48.000
oltre 5 fino a 8	23.000	46.000	67.000
" 9 " 10	30.000	59.000	87.000
" 11 " 15	40.000	79.000	115.000
" 16 " 20	56.000	112.000	164.000
" 21 " 25	73.000	145.000	212.000
" 26 " 30	89.000	178.000	260.000
" 31 " 35	106.000	212.000	308.000
" 36 " 40	122.000	245.000	356.000
" 41 " 45	139.000	278.000	404.000
" 46 " 50	155.000	311.000	452.000
" 51 " 60	172.000	344.000	500.000
" 61 " 70	192.000	383.000	558.000
" 71 " 80	212.000	423.000	616.000
" 81 " 90	238.000	476.000	693.000
" 91 " 100	271.000	542.000	789.000
" 101 " 110	304.000	608.000	885.000
" 111 " 119	347.000	694.000	1.010.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	18.000	36.000	53.000
oltre 5 fino a 8	25.000	51.000	74.000
" 9 " 10	33.000	65.000	95.000
" 11 " 15	44.000	87.000	127.000
" 16 " 20	61.000	123.000	179.000
" 21 " 25	79.000	159.000	231.000
" 26 " 30	98.000	196.000	285.000
" 31 " 35	116.000	233.000	339.000
" 36 " 40	134.000	268.000	391.000
" 41 " 45	152.000	304.000	442.000
" 46 " 50	171.000	341.000	496.000
" 51 " 60	189.000	378.000	550.000
" 61 " 70	211.000	422.000	614.000
" 71 " 80	231.000	463.000	673.000
" 81 " 90	261.000	522.000	760.000
" 91 " 100	297.000	595.000	866.000
" 101 " 110	331.000	661.000	962.000
OLTRE 110 q.li	377.000	754.000	1.097.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			478.000	598.000	41.090	51.364
2			19	21	23	25	534.000	667.000	45.839	57.320
3			21	23	25	27	589.000	737.000	50.587	63.277
4	15						663.000	829.000	56.975	71.218
5			23				755.000	944.000	64.831	81.060
6					27	29	846.000	1.058.000	72.686	90.901
7					29		991.000	1.239.000	85.117	106.440

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L.825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 37.000 ANNUE

EMILIA ROMAGNA

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	17.000	33.000	49.000
oltre 5 fino a 8	23.000	47.000	68.000
" 9 " 10	30.000	60.000	87.000
" 11 " 15	40.000	80.000	116.000
" 16 " 20	57.000	113.000	165.000
" 21 " 25	73.000	147.000	214.000
" 26 " 30	90.000	180.000	262.000
" 31 " 35	107.000	213.000	311.000
" 36 " 40	123.000	247.000	359.000
" 41 " 45	140.000	280.000	408.000
" 46 " 50	157.000	313.000	456.000
" 51 " 60	173.000	347.000	505.000
" 61 " 70	193.000	387.000	563.000
" 71 " 80	213.000	427.000	621.000
" 81 " 90	240.000	480.000	699.000
" 91 " 100	273.000	547.000	796.000
" 101 " 110	307.000	614.000	893.000
" 111 " 119	350.000	700.000	1.019.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	18.000	37.000	53.000
oltre 5 fino a 8	26.000	51.000	75.000
" 9 " 10	33.000	66.000	96.000
" 11 " 15	44.000	88.000	128.000
" 16 " 20	62.000	124.000	181.000
" 21 " 25	80.000	160.000	233.000
" 26 " 30	99.000	197.000	287.000
" 31 " 35	117.000	235.000	342.000
" 36 " 40	135.000	271.000	394.000
" 41 " 45	153.000	307.000	446.000
" 46 " 50	172.000	344.000	501.000
" 51 " 60	191.000	382.000	555.000
" 61 " 70	213.000	426.000	619.000
" 71 " 80	233.000	467.000	679.000
" 81 " 90	263.000	527.000	767.000
" 91 " 100	300.000	600.000	873.000
" 101 " 110	333.000	667.000	970.000
OLTRE 110 q.li	380.000	760.000	1.106.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			505.000	631.000	43.396	54.221
2			19	21	23	25	564.000	704.000	48.428	60.488
3			21	23	25	27	621.000	776.000	53.367	66.660
4	15						699.000	873.000	60.014	75.016
5			23				796.000	995.000	68.370	85.463
6					27	29	893.000	1.116.000	76.726	95.908
7					29		1.036.000	1.294.000	88.975	111.195

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L.907 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 935 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 40.000 ANNUE

ABRUZZO – BASILICATA - CALABRIA - LAZIO - LOMBARDIA - MARCHE - PIEMONTE - VENETO

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	15.000	30.000	44.000
oltre 5 fino a 8	21.000	43.000	62.000
" 9 " 10	27.000	55.000	80.000
" 11 " 15	36.000	73.000	106.000
" 16 " 20	52.000	103.000	150.000
" 21 " 25	67.000	134.000	194.000
" 26 " 30	82.000	164.000	239.000
" 31 " 35	97.000	194.000	283.000
" 36 " 40	112.000	225.000	327.000
" 41 " 45	128.000	255.000	371.000
" 46 " 50	143.000	285.000	415.000
" 51 " 60	158.000	316.000	460.000
" 61 " 70	176.000	352.000	513.000
" 71 " 80	194.000	389.000	566.000
" 81 " 90	219.000	437.000	636.000
" 91 " 100	249.000	498.000	725.000
" 101 " 110	279.000	559.000	813.000
" 111 " 119	319.000	638.000	928.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	17.000	33.000	49.000
oltre 5 fino a 8	23.000	47.000	68.000
" 9 " 10	30.000	60.000	87.000
" 11 " 15	40.000	80.000	117.000
" 16 " 20	56.000	113.000	164.000
" 21 " 25	73.000	146.000	212.000
" 26 " 30	90.000	180.000	262.000
" 31 " 35	107.000	214.000	311.000
" 36 " 40	123.000	247.000	359.000
" 41 " 45	140.000	279.000	406.000
" 46 " 50	157.000	313.000	456.000
" 51 " 60	174.000	347.000	505.000
" 61 " 70	194.000	387.000	564.000
" 71 " 80	213.000	425.000	619.000
" 81 " 90	240.000	480.000	698.000
" 91 " 100	273.000	547.000	795.000
" 101 " 110	304.000	607.000	884.000
OLTRE 110 q.li	346.000	692.000	1.007.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			464.000	580.000	39.883	49.809
2			19	21	23	25	516.000	646.000	44.371	55.508
3			21	23	25	27	571.000	713.000	49.033	61.292
4	15						641.000	802.000	55.076	68.888
5			23				731.000	913.000	62.759	78.470
6					27	29	820.000	1.025.000	70.442	88.052
7					29		1.045.000	1.306.000	89.778	112.223

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L.825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 37.000 ANNUE

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	17.000	33.000	49.000
oltre 5 fino a 8	23.000	47.000	68.000
" 9 " 10	30.000	60.000	87.000
" 11 " 15	40.000	80.000	117.000
" 16 " 20	57.000	114.000	165.000
" 21 " 25	73.000	147.000	214.000
" 26 " 30	90.000	180.000	262.000
" 31 " 35	107.000	214.000	311.000
" 36 " 40	124.000	247.000	360.000
" 41 " 45	140.000	281.000	408.000
" 46 " 50	157.000	314.000	457.000
" 51 " 60	174.000	347.000	505.000
" 61 " 70	194.000	387.000	564.000
" 71 " 80	214.000	428.000	622.000
" 81 " 90	241.000	481.000	700.000
" 91 " 100	274.000	548.000	797.000
" 101 " 110	307.000	615.000	894.000
" 111 " 119	351.000	701.000	1.021.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	18.000	37.000	53.000
oltre 5 fino a 8	26.000	51.000	75.000
" 9 " 10	33.000	66.000	96.000
" 11 " 15	44.000	88.000	128.000
" 16 " 20	62.000	124.000	181.000
" 21 " 25	80.000	160.000	233.000
" 26 " 30	99.000	198.000	288.000
" 31 " 35	118.000	235.000	342.000
" 36 " 40	136.000	271.000	395.000
" 41 " 45	154.000	307.000	447.000
" 46 " 50	172.000	345.000	502.000
" 51 " 60	191.000	382.000	556.000
" 61 " 70	213.000	426.000	620.000
" 71 " 80	234.000	468.000	680.000
" 81 " 90	264.000	528.000	768.000
" 91 " 100	301.000	601.000	875.000
" 101 " 110	334.000	668.000	972.000
OLTRE 110 q.li	381.000	762.000	1.108.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			530.000	662.000	45.494	56.888
2			19	21	23	25	592.000	740.000	50.845	63.535
3			21	23	25	27	653.000	816.000	56.112	70.096
4	15						734.000	917.000	63.018	78.815
5			23				836.000	1.045.000	71.823	89.778
6					27	29	939.000	1.173.000	80.628	100.742
7					29		1.087.000	1.359.000	93.404	116.712

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L.825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 40.000 ANNUE

FRIULI VENEZIA GIULIA – SARDEGNA – SICILIA – TRENTINO ALTO ADIGE – VALLE D'AOSTA

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	13.000	25.000	37.000
oltre 5 fino a 8	17.000	34.000	49.000
" 9 " 10	22.000	43.000	63.000
" 11 " 15	29.000	57.000	84.000
" 16 " 20	41.000	81.000	118.000
" 21 " 25	53.000	105.000	153.000
" 26 " 30	65.000	129.000	188.000
" 31 " 35	77.000	153.000	223.000
" 36 " 40	89.000	177.000	258.000
" 41 " 45	101.000	201.000	293.000
" 46 " 50	112.000	225.000	327.000
" 51 " 60	124.000	249.000	362.000
" 61 " 70	139.000	278.000	404.000
" 71 " 80	153.000	306.000	446.000
" 81 " 90	172.000	345.000	501.000
" 91 " 100	196.000	393.000	571.000
" 101 " 110	220.000	440.000	641.000
" 111 " 119	251.000	503.000	731.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	13.000	26.000	38.000
oltre 5 fino a 8	18.000	37.000	54.000
" 9 " 10	24.000	47.000	69.000
" 11 " 15	32.000	63.000	92.000
" 16 " 20	45.000	89.000	130.000
" 21 " 25	57.000	115.000	167.000
" 26 " 30	71.000	142.000	206.000
" 31 " 35	84.000	168.000	245.000
" 36 " 40	97.000	194.000	283.000
" 41 " 45	110.000	220.000	320.000
" 46 " 50	123.000	247.000	359.000
" 51 " 60	137.000	274.000	398.000
" 61 " 70	153.000	305.000	444.000
" 71 " 80	168.000	335.000	488.000
" 81 " 90	189.000	378.000	550.000
" 91 " 100	215.000	431.000	627.000
" 101 " 110	239.000	479.000	696.000
OLTRE 110 q.li	273.000	546.000	794.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			319.000	398.000	27.366	34.185
2			19	21	23	25	356.000	444.000	30.559	38.156
3			21	23	25	27	392.000	490.000	33.667	42.126
4	15						465.000	582.000	39.969	49.982
5			23				586.000	733.000	50.328	62.922
6					27	29	614.000	768.000	52.744	65.953
7					29		910.000	1.138.000	78.211	97.807

Nota. Nelle provincie autonome di Trento e Bolzano le tasse automobilistiche sono provinciali.

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L.825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 37.000 ANNUE

CAMPANIA

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T
MOTOCARRI - MOTOFURGONI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	13.000	26.000	38.000
oltre 5 fino a 8	18.000	37.000	54.000
" 9 " 10	24.000	47.000	69.000
" 11 " 15	32.000	63.000	92.000
" 16 " 20	45.000	89.000	130.000
" 21 " 25	58.000	116.000	168.000
" 26 " 30	71.000	142.000	207.000
" 31 " 35	84.000	168.000	245.000
" 36 " 40	97.000	195.000	283.000
" 41 " 45	111.000	221.000	322.000
" 46 " 50	124.000	247.000	360.000
" 51 " 60	137.000	274.000	398.000
" 61 " 70	153.000	305.000	444.000
" 71 " 80	168.000	337.000	490.000
" 81 " 90	189.000	379.000	551.000
" 91 " 100	216.000	432.000	628.000
" 101 " 110	242.000	484.000	705.000
" 111 " 119	276.000	553.000	804.000

RIMORCHI

Portata	4 mesi	8 mesi	12 mesi
Fino a q.li 4	14.000	29.000	42.000
oltre 5 fino a 8	20.000	41.000	59.000
" 9 " 10	26.000	52.000	76.000
" 11 " 15	35.000	69.000	101.000
" 16 " 20	49.000	98.000	142.000
" 21 " 25	63.000	126.000	184.000
" 26 " 30	78.000	156.000	227.000
" 31 " 35	93.000	185.000	270.000
" 36 " 40	107.000	214.000	311.000
" 41 " 45	121.000	242.000	352.000
" 46 " 50	136.000	272.000	395.000
" 51 " 60	151.000	301.000	438.000
" 61 " 70	168.000	336.000	489.000
" 71 " 80	184.000	368.000	536.000
" 81 " 90	208.000	416.000	605.000
" 91 " 100	237.000	474.000	689.000
" 101 " 110	263.000	526.000	766.000
OLTRE 110 q.li	300.000	600.000	873.000

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

	2 assi		3 assi		4 o piu' assi		importo annuo		importo mensile	
Classe	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	pari o superio-re a	inferio-re a	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Con sospen-sione pneuma-tica o equi-valente	Senza sospen-sione pneuma-tica o equi-valente
1	12	15	15	19			382.000	477.000	32.804	41.005
2			19	21	23	25	426.000	533.000	36.602	45.753
3			21	23	25	27	470.000	588.000	40.400	50.501
4	15						529.000	661.000	45.407	56.802
5			23				639.000	799.000	54.903	68.629
6					27	29	676.000	845.000	58.097	72.600
7					29		994.000	1.242.000	85.376	106.699

TRATTORI: IMPORTO ANNUALE L.825 AL KW
IMPORTO PERIODI INFERIORI ALL'ANNO L. 850 AL KW

CARRELLI PER TRASPORTO VAGONI FERROVIARI: (TASSE FISSE: CODICE 33) L. 37.000 ANNUE

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)

IMPORTI VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi ed altre confi-gura-zioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensi-le	
Classe CEE	pari o su-pe-riore a	infe-riore a	Pari o su-pe-riore a	infe-riore a	pari o su-pe-riore a	infe-riore a	pari o su-pe-riore a	infe-riore a	pari o su-pe-riore a	infe-riore a	Con so-spensio-ne pneumatica o equiva-len-te	Senza so-spensio-ne pneumatica o equiva-len-te	Con so-spensio-ne pneumatica o equiva-len-te	Senza so-spensio-ne pneumatica o equiva-len-te
1	12		23	29							340.000	595.000	29.178	51.105
2			29	31					36	40	436.000	651.000	37.465	55.939
3			31	33			36	38			649.000	901.000	55.766	77.434
4					36	38			40		717.000	1.037.000	61.636	89.088
5							38	40			880.000	1.217.000	75.621	104.540
6			33		38						998.000	1.369.000	85.721	117.575
7							40				1.217.000	1.801.000	104.540	159.720

G.U. N. 22 DEL 28 01 1999 (FONTE GURITEL).
DECRETO 27 gennaio 1999.
Differimento al mese di marzo 1999 dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, deve essere effettuato nel mese di febbraio 1999.
Art. 1.
Il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di febbraio 1999 e' effettuato nel periodo compreso tra i 1 ed il 31 marzo 1999, ad eccezione di quello avente scadenza nel mese di gennaio 1999, il cui termine e' stato gia' differito nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 febbraio 1999, con proprio decreto 23 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 1999 Il Ministro: Visco
G.U. N. 285 DEL 05 12 1998 (FONTE GURITEL).
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 25 novembre 1998, n. 418.
Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.
Art. 1.
Tasse oggetto del trasferimento di funzioni
1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
b) la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Art. 2.
Controllo, riscossione e versamenti
1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalita' e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.
2. Ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si tiene cconto de seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;
b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza dell'attivita' di controllo e riscossione;
c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;
d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attivita';
e) idoneita' tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.
3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.
4. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.
5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.
Art. 3.
Accertamento, recupero, rimborsi
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.
2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresi' le stesse informazioni tramite supporti informatici.
3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

Art. 4.
Applicazione delle sanzioni e contenzioso
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.
Art. 5.
Archivi delle tasse automobilistiche
1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonche' dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialita' contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.
7. Resta ferma la facolta' di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalita' e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Art. 6.
Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.
3. L'archivio di cui al comma 2 e' costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5. L'archivio e' costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilita' dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. L'archivio di cui al comma 2 e' utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.
9. Le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di utilizzazione degli stessi.
10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 e' esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 7.
Ambito temporale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovra' comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attivita' di competenza statale nella stessa materia.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 1998 Il Ministro: Visco

G.U. N. 11 DEL 15 01 1999 (FONTE GURITEL).
DECRETO 7 gennaio 1999.
Approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche.
Art. 1.

1. Per il pagamento presso i tabaccai convenzionati delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di autoveicoli alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, va utilizzato un modello conforme all'allegato 1; per il pagamento di altri veicoli va utilizzato un modello conforme all'allegato 2.

2. Il tabaccaio rilascia al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento automaticamente prodotta dal sistema informatico, secondo il facsimile di cui all'allegato 3.

Art. 2.

1. Per il pagamento presso le agenzie postali delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, va utilizzato il bollettino di conto corrente postale con banda trasversale rossa conforme all'allegato 4; per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di ciclomotori, nonche' per il pagamento dell'integrazione per autotreni articolati e targhe prova, va utilizzato il bollettino di conto corrente postale con banda trasversale verde conforme all'allegato 5.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1999 Il direttore generale: Romano

*** ALLEGATI OMISSIS ***

G.U. N. 303 DEL 30 12 1998 (FONTE GURITEL).
DECRETO 23 dicembre 1998.
Differimento dei termini per il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 1999.
Art. 1.

1. Il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di gennaio 1999 e' effettuato nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 febbraio 1999.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Visco

G.U. N. 1 DEL 02 01 1999 (FONTE GURITEL)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1998.
Adeguamento delle tariffe delle tasse automobilistiche relative ai veicoli di peso complessivo, a pieno carico, pari o superiore a 12 tonnellate, al valore dell'ECU al 1 ottobre 1998.
Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le tasse automobilistiche per gli autocarri e per i complessi (autotreni ed autoarticolati) per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate sono dovute secondo l'importo stabilito dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

2. Le tabelle allegate al decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, sono soppresse.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il direttore generale: Romano